



N. 1775 / 2016 R.G.
N. 1860 / 2011 Reg. Notizie Reato

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Venezia
Sezione **SECONDA Penale** composta dai Magistrati:

1. **Dott. Carlo Citterio** **Presidente**
2. **Dott.ssa Paola De Franceschi** **Consigliere rel.**
3. **Dott.ssa Barbara Maria Trenti** **Consigliere**

udita la relazione della causa fatta alla udienza pubblica odierna dal
Presidente Dott. Carlo Citterio
intese le conclusioni del **P.G. Dott.ssa Maristella Cerato** e delle
Difese dell'imputato e della parte civile come da verbale, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA
ex art. 23-bis legge 176/2020
con trattazione orale

nei confronti di:

1) **GRACIS Matteo**, nato a Pieve di Cadore il 20.07.1983,
residente in Pieve di Cadore (BL), via Giavi, 4,
elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia
LIBERO - ASSENTE
difeso di fiducia dall'avv. Carlo Alberto Zaina del Foro di Rimini,
non presente, oggi sostituito dall'avv. Consuelo Riminucci, giusta
delega allegata al verbale

N. 3950 Reg. Sent.

SENTENZA

in data 18/11/2022

depositata dall'estensore

il _____

depositata in Cancelleria

il 14/02/2023

Il Cancelliere
L'ADDETTO C.P.P.
Dott. Giacomo MANELLO

fatto avviso ex art. 548 Cpp

il _____

Il Cancelliere

fatta scheda

il _____

Il Cancelliere

fatta attestazione elettorale

il _____

Il Cancelliere

trasmesso estratto

esecutivo

il _____

a _____

e a Questura ex art. 160 TULPS

Il Cancelliere

Art. _____ Reg. Camp. Pen

Il Cancelliere

PARTE CIVILE:

- 1) **PANIZ Maurizio**, nato a Belluno il 9.05.1948, difeso dall'avv. Anna Casciarri del Foro di Belluno

Appellante (il GRACIS)

Avverso la sentenza n. 759 del Tribunale di Belluno emessa in data 12/11/2015 che così decideva:

r. q. ivi.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara l'imputato colpevole del reato contestato e concesse le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la continuazione lo condanna alla pena di euro 300/00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 538 c.p.p. condanna l'imputato a risarcire alla parte civile costituita tutti i danni derivanti dal reato che liquida in via equitativa nella somma di euro 5.000/00.

Visto l'art.541 c.p.p. condanna l'imputato a rifondere alla parte civile le spese di patrocinio che liquida in euro 2.000/00 oltre spese generali e accessori di legge e di € 55,79 per anticipazioni.

Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.

Belluno, 12/11/2015

IMPUTATO

A) violazione artt. 81 cpv., 595 co.1 e 3 c.p., poiché, n.q, di gestore del sito internet www.nuovocadore.it, mediante la pubblicazione "on line" di uno scritto contenente affermazioni dal contenuto gravemente diffamatorio, offendeva e ledeva l'immagine, la reputazione ed il decoro di Maurizio Paniz, quale parlamentare della Repubblica.

In particolare, pubblicando o comunque facendo pubblicare – quantomeno dal giorno 4.5.2011 al giorno 27.5.2011 su citato sito, la seguente dichiarazione (a firma pseudonimo SMARA):" *e l'orologio rotto sarebbe PANIZ? Una persona che usa la propria professionalità in maniera distorta con l'unico obbiettivo di fare leggi ad personam per salvaguardare dalla galera chi ha il ruolo di pensare al bene del Paese e invece porta avanti solo degli interessi personale, bhe allora dire rotto, forse non basta...*". Scritto dall'evidente tenore offensivo lasciando intendere che il parlamentare citato – On. Paniz – strumentalizzi la sua funzione di parlamentare per finalità scorrette, così abusando della sua qualità di parlamentare.

Condotta accertata dal 4 maggio 2011 e quantomeno dal 04.06.2011 fino al 14.06.2011
(*corretto col. 18.10.2015*) -

SENTENZA DELIBERATA CON TRATTAZIONE ORALE AI SENSI DELL'ART. 23-BIS DL 137/20
CONV L. 176/20

CONCLUSIONI DELLE PARTI

P.G.: *"Confermare la sentenza impugnata"*

P.C.: *"Si associa alle conclusioni della Procura Generale e chiede si confermi il punto della decisione relativo all'offensività dell'espressione diffamatoria. Richiama la pronuncia Cass. Pen., sent. 12546/2019 per escludere la fondatezza del secondo motivo d'appello proposto dall'imputato. In punto risarcimento, chiede la conferma delle statuizioni civili. La difesa rinuncia alle spese legali del grado".*

Appellante: *"Si riporta ai motivi d'appello e ne chiede l'accoglimento. Chiede l'assoluzione dell'imputato e la revoca delle statuizioni civili. In subordine, chiede la rideterminazione del risarcimento del danno".*

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza con cui il Tribunale di BELLUNO in data 12.11.2015 lo ha condannato per i reati di cui agli artt. 81, cpv., 595, commi 1 e 3, cod. pen. (fatti commessi dal 04.06.2011 al 14.06.2011) alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita Paniz Maurizio, liquidato complessivamente in euro 5000, GRACIS Matteo ha proposto appello enunciando motivi afferenti al punto della decisione relativo all'affermazione di responsabilità penale. In particolare, deducendo: l'irrilevanza penale delle espressioni contenute nel commento al *post* di cui al capo d'imputazione, perché asseritamente inoffensive (pagg. 4-19 atto d'appello); l'erronea applicazione dei principi riguardanti la responsabilità del gestore di un *forum*, difettando in capo al medesimo una specifica posizione di garanzia (pagg. 19-28 atto d'appello).

2. La sentenza impugnata ha ritenuto penalmente rilevante la condotta di GRACIS Matteo, che, in qualità di gestore del sito internet www.nuovocadore.it, tollerava (nonostante le sollecitazioni della persona offesa all'eliminazione delle espressioni considerate diffamatorie) la pubblicazione dello scritto dal seguente contenuto: *"E l'orologio rotto sarebbe Paniz? Una persona che usa la propria professionalità in maniera distorta con l'unico obiettivo di fare leggi ad personam per salvaguardare dalla galera chi ha il ruolo di pensare al bene del Paese e invece porta avanti solo degli interessi personale, bhe allora dire rotto, forse non basta"*. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale si è pacificamente accertato che l'autore

del commento (tale "SMARA") non coincide con l'odierno appellante. Quest'ultimo, invece, ha commesso il fatto poiché, pur essendo stato reso edotto della pubblicazione del commento, dei suoi contenuti, delle valutazioni e della percezione dello stesso da parte del Paniz, decideva di non intervenire prontamente eliminando il *post*, ma posticipava ogni iniziativa e decisione al suo rientro in Italia (trovandosi, al momento della pubblicazione e della segnalazione della persona offesa, all'estero).

3. Nelle more della trattazione in appello i reati si sono prescritti (il 12.03.2019), essendo trascorso il termine massimo di anni sette e mesi sei dalla data di consumazione e considerati i periodi di sospensione, rispettivamente di giorni 60 e 28, per legittimo impedimento del Difensore dell'imputato alle udienze del 13.01.2015 e del 21.09.2015.

3.1. Tuttavia, con atto depositato in data 8 novembre 2022, Gracis dichiarava di rinunciare alla prescrizione, con contestuale richiesta di pronuncia nel merito.

In data 28 ottobre 2022, inoltre, depositava motivi aggiunti ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con i quali ribadiva le asserite inoffensività delle espressioni contenute nel capo di imputazione e insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, nonché impugnava il punto della decisione relativo alle statuizioni civili.

3.2. Quest'ultimo motivo deve essere dichiarato inammissibile, perché afferisce a un punto della decisione di primo grado non attinto dalle censure e doglianze originarie. Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, "sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del *petitum* dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto *petitum*, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione" (cfr. Cass. Pen., sez. II, sent. 11.10.2012 (dep. 11.01.2013), n. 1417 e, da ultimo, Cass. Pen., sez. VI, sent. 30.09.2020 (dep. 16.12.2020), n. 36206).

4. Con i motivi di cui all'atto d'appello, entrambi afferenti al punto della decisione relativo all'affermazione di responsabilità per i reati contestati, l'appellante si duole della mancata assoluzione invocando l'erroneità della sentenza:

- laddove ritiene che le espressioni utilizzate dall'utente "SMARA" siano lesive della reputazione della persona offesa e non scriminate dall'esercizio del diritto di critica politica;

- laddove riconosce la responsabilità a titolo di dolo eventuale del gestore del forum www.nuovocadore.it, errando nell'interpretare e applicare la legge penale.

Con specifico riguardo al primo dei suddetti motivi, la Difesa del Gracis osserva che le frasi contenute nel commento al *post* debbano essere considerate all'interno del contesto di interesse pubblico che connotava il dibattito sul tema del progetto di nuovi impianti di risalita del comprensorio Civetta-Cadore. Così contestualizzate, le espressioni - seppur manifestate "con toni aspri e duri" - sarebbero scriminate dall'esercizio del diritto di critica politica, che conosce la sua massima estensione qualora il criticato assuma una posizione di rilievo nella vita pubblica. Alle pagine 10-13 dell'atto di appello, sono citati articoli giornalistici riguardanti l'on. Paniz, i quali giustificerebbero la preoccupazione dell'autore della pubblicazione in merito alla genuinità e correttezza dell'operato dell'esponente politico (in particolare, per l'attività legislativa legata alle riforme in materia di prescrizione).

Con il secondo motivo, invece, l'appellante deduce l'errata applicazione dei principi che governano la responsabilità del gestore di un *forum*. Infatti, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la condotta omissiva del Gracis (consistita nel non aver eliminato il commento denigratorio) abbia assunto rilevanza penale in assenza di un preciso obbligo giuridico di impedimento dell'evento diffamazione. Il D.Lgs. n. 70/2003 non contemplerebbe (in capo all'amministratore del sistema telematico) alcun obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni contenute o in qualunque modo trasmesse attraverso il proprio sito internet. Il giudice di primo grado, inoltre, non avrebbe adeguatamente considerato la circostanza per cui l'imputato si trovasse all'estero e che la cancellazione del commento comportasse - all'epoca in cui sono avvenuti i fatti - procedure "complesse e macchinose", che non avrebbero potuto "essere adempiute efficacemente a distanza" (motivi aggiunti, pag. 8).

5. Il motivo, in punto affermazione di responsabilità, concernente gli asseritamente errati giudizi di offensività e di anti giuridicità cui è pervenuto il Tribunale, è infondato.

5.1. La Corte condivide le valutazioni del giudice di primo grado in merito alla tipicità del fatto e all'esclusione della scriminante dell'esercizio del diritto di

critica politica (pagg. 4-5 sentenza appellata). È indiscussa l' idoneità lesiva delle espressioni oggetto dell'imputazione, trattandosi di insinuazioni sulla professionalità della persona offesa capaci di offendere la sua reputazione. Le argomentazioni contenute nell'atto d'appello, d'altronde, con le quali si invoca l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 51 cod. pen. (nella sua peculiare manifestazione della critica politica), presuppongono acquiescenza alla decisione sull'oggettiva offensività del pensiero espresso (per tutte, Cass. Pen., sez. V, sent. 13.12.2010, n. 3047; ma, anche, Cass. Pen., sez. V, sent. 26.09.2014, n. 48712, citata a pag. 14 dell'atto d'appello).

Ebbene, in merito all'invocata sussistenza della causa di giustificazione, questa Corte condivide il motivato apprezzamento del Tribunale (pag. 5 sentenza appellata), che l'ha esclusa perché – nel caso in esame – “si cade in un gratuito e generalizzato attacco personale, assolutamente staccato e decontestualizzato dal tema politico oggetto di discussione e da una legittima critica delle motivazioni dell'opinione espressa sull'argomento, oggetto del forum, dall'uomo politico Paniz”. La decisione appellata applica adeguatamente i principi sanciti dalla Suprema Corte, operando una lettura complessiva del contesto spazio-temporale e dialettico in cui sono state proferite le espressioni lesive e della loro pertinenza al tema in discussione. Nel caso di specie, si è condivisibilmente ritenuto che il giudizio di valore espresso da tale “SMARA” non si inserisse in un contesto critico e funzionale all'argomentazione, risolvendosi in una mera invettiva personale volta ad aggredire personalmente il destinatario. Le articolate deduzioni d'appello, con le quali si intendono dimostrare la pertinenza del commento e la fondatezza delle perplessità nutrite dall'autore dello stesso in relazione all'attività politica esercitata dal Paniz (si vedano, in particolare, pagg. 8-13 atto d'appello), non confutano il giudizio del Tribunale, perché la genericità e la non ricollegabilità a specifici episodi delle asserzioni proposte impongono una valutazione di gratuità delle espressioni offensive, inconciliabile con la volontà di realizzare un intento informativo o di manifestare una propria critica argomentata alle convinzioni ideologiche del criticato. Più che mosso dall'esigenza di esercitare legittimamente un proprio diritto (costituzionalmente garantito e concepito nella sua massima estensione, in adesione altresì ai principi dettati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo), il tenore del commento al *post* ha trasceso i limiti della c.d. continenza sostanziale, “che attiene alla natura e alla latitudine dei fatti riferiti e delle opinioni espresse, in relazione all'interesse pubblico alla comunicazione o al diritto-dovere di denuncia: essa si riferisce, dunque, alla quantità e alla selezione dell'informazione

in funzione del tipo di resoconto e dell'utilità/bisogno sociale di esso" (Cass. Pen., sez. V, sent. 18.01.2021, n. 8898). Contrariamente rispetto a quanto sostenuto dall'appellante (pag. 18 atto d'appello), non è sostenibile che "SMARA" abbia meramente sollevato il sospetto di possibili strumentalizzazioni da parte del Paniz. La frase "*una persona che usa la propria professionalità in maniera distorta con l'unico obiettivo di fare le leggi ad personam per salvare dalla galera chi ha il ruolo di pensare al bene del paese e invece porta avanti solo gli interessi personali*" si scaglia direttamente contro la persona diffamata, veicolando il concetto che quest'ultima svolga il proprio mandato in spregio all'interesse pubblico e a favore dei propri interessi personali o di quelli di soggetti a lui vicini, enfatizzando l'alone di opacità che - secondo l'autore - caratterizzerebbe l'operato dell'esponente politico.

5.2. Con riferimento, invece, al secondo motivo, riguardante gli elementi strutturali e le condizioni per addivenire a un giudizio di responsabilità in capo - non all'autore del commento al *post* in esso contenuto, bensì - al gestore del *forum*, questa Corte osserva quanto segue.

Infondate devono essere dichiarate le doglianze che invocano l'irrilevanza penale del fatto in virtù dell'assenza di una posizione di garanzia in capo all'amministratore del *blog* e di un suo conseguente obbligo giuridico di impedire l'evento diffamatorio. Una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (Cass. Pen., sez. V, sent. 8.11.2018, n. 12546) si è occupata dello specifico tema della responsabilità del *blogger*, analizzando compiutamente il quadro normativo entro cui rinvenire gli obblighi gravanti su tale soggetto. I principi sanciti dalla predetta pronuncia devono considerarsi integralmente richiamati e destituiscono di fondamento le argomentazioni addotte dall'appellante. Innanzitutto, i giudici di legittimità differenziano la posizione dei *providers*, cui sono applicabili la Direttiva 2000/31/CE e il D. Lgs. n. 70/2003 (più volte richiamato dall'appellante nell'atto di impugnazione), da quella dei *bloggers*. Questi ultimi, infatti, mettono "a disposizione degli utenti una piattaforma sulla quale poter interagire attraverso la pubblicazione di contenuti e commenti su temi nella maggior parte dei casi proposti dallo stesso *blogger*, in quanto caratterizzati dalla linea, che si potrebbe definire (anche se impropriamente) 'editoriale', impressa proprio dal gestore della suddetta piattaforma" (Cass. 12546/2019, già cit., par. 2.4.). Dopo aver ribadito il principio per cui deve escludersi una responsabilità personale del *blogger* qualora questi, reso edotto dell'offensività della pubblicazione, decida di intervenire prontamente alla rimozione del *post* offensivo (su cui si v. anche Corte Edu, 9

marzo 2017, *Phils c. Svezia*), gli ermellini enunciano l'opposto principio per cui "il blogger può rispondere dei contenuti denigratori pubblicati sul suo diario da terzi quando, presa cognizione della lesività di tali contenuti, li mantenga consapevolmente". Quanto alla natura di tale forma di responsabilità in concorso ex artt. 40 e 110 cod. pen., la S.C. ha fatto ricorso alla figura della pluralità di reati, integrati dalla ripetuta trasmissione del dato denigratorio. Riprendendo letteralmente la motivazione fornita dai giudici di legittimità, che si attaglia perfettamente al caso sottoposto all'odierna valutazione, se "il gestore del sito apprende che sono stati pubblicati da terzi contenuti obiettivamente denigratori e non si attiva tempestivamente a rimuovere tali contenuti, finisce per farli propri e quindi per porre in essere ulteriori condotte di diffamazione, che si sostanziano nell'aver consentito, proprio utilizzando il suo *web-log*, l'ulteriore divulgazione delle stesse notizie diffamatorie" (Cass. 12546/2019, cit., par. 4.3.).

Così inquadrato l'ambito di riferimento entro il quale considerare il caso di specie, deve affermarsi che non sussistono profili di dolo, nemmeno sotto forma di dolo eventuale, in capo all'imputato. Più precisamente, questa Corte osserva che, per le modalità (tecniche e temporali) con le quali è stata veicolata l'espressione di cui si discute e per le circostanze oggettive (comunicative e spaziali) che hanno connotato l'apprendimento della notizia da parte del Gracis, questi non abbia agito con l'intenzione (o accettando concretamente il rischio) di condividere il messaggio dell'utente "Smara" mediante l'omessa eliminazione, ma abbia meramente adottato un comportamento poco diligente.

In primo luogo, deve valorizzarsi la non immediata percepibilità dell'illiceità delle espressioni utilizzate. La copertura costituzionale (nel caso di specie, sotto forma di causa di giustificazione) da garantire - o meno - alle manifestazioni del pensiero di ciascuno richiede una valutazione estremamente articolata. Il riconoscimento del carattere diffamatorio (nella maggior parte dei casi) non è immediato ed eclatante, ma esige un ragionamento, in un contesto delicato come quello della libertà di espressione. Proprio per contestualizzare le opinioni espresse ed escludere che si sia trattato di legittimo esercizio del diritto di critica politica, nei precedenti paragrafi si è argomentato circa la (non) pertinenza del commento incriminato rispetto al complessivo tenore del dibattito innescato dal *post*, il cui contenuto riguardava argomenti di rilevanza sociale. La discrepanza tra le finalità degli interventi esaminati (quelli propri del *post* originario e dei successivi commenti da esso scaturiti, da un lato; quello dell'utente "Smara", dall'altro) hanno imposto una valutazione di eccentricità di quest'ultimo, del tutto privo di

attinenza al tema dibattuto e, pertanto, indirizzato univocamente verso lo screditamento del soggetto offeso in quanto tale.

Ma ciò che rileva, al fine di valutare la partecipazione psichica dell'amministratore del *blog* alla condotta delittuosa, è il giudizio sulla concreta possibilità di questi di effettuare il complesso ragionamento di cui si è detto. Ciò perché, si precisa, l'imputazione definitiva – a differenza di quella originaria, che faceva coincidere l'inizio della condotta contestata con la pubblicazione del commento – riguarda l'avverarsi dell'inerzia. Nell'esaminare l'effettiva consapevolezza, da parte dell'imputato, delle frasi lesive e la sua adesione alle stesse, non può prescindersi dalla percezione del contesto in cui sono avvenute.

Il Gracis si trovava all'estero, veniva informato telefonicamente dell'accaduto da un proprio collaboratore, il quale gli leggeva il contenuto del commento. Egli non aveva, dunque, la possibilità di valutare adeguatamente la pertinenza delle espressioni segnalategli al complesso dibattito che si stava svolgendo né, di conseguenza, quella di decidere in piena coscienza se si trattasse di un'opinione estrinsecantesi nel legittimo esercizio della libertà di espressione o meno. Tali impossibilità non sono addebitabili all'imputato, ma unicamente alle oggettive difficoltà determinate dalle circostanze spazio-temporali in cui si trovavano i soggetti coinvolti nella vicenda. *

In conclusione, questa Corte valuta insussistente o, comunque, non sufficientemente provato il dolo concorsuale richiesto dalla struttura della fattispecie incriminatrice evocata, perché l'obiettiva impossibilità di percepire il carattere diffamatorio del commento in esame non consente di ritenere che l'imputato abbia consapevolmente aderito o finanche accettato il rischio di aggredire l'altrui reputazione.

6. Conseguente è l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato o, comunque, perché manca o è insufficiente la prova che il fatto costituisca reato.

All'assoluzione consegue la revoca delle statuizioni civili di cui all'impugnata sentenza.

* Del resto, il post risultava pubblicato già da apprezzabile periodo di tempo, senza duplicura alcuna
C'u


P.Q.M.

Visti gli artt. 605 e 530, comma 2, cod. proc. pen.,
in riforma della sentenza del Tribunale di BELLUNO deliberata in data 12.11.2015,
appellata da GRACIS Matteo, assolve l'imputato dal reato ascrittogli, come ritenuto
in sentenza, per mancanza dell'elemento psicologico.


Visto l'art. 544 comma 3° c.p.p.,
assegna termine di giorni 90 per il deposito della sentenza.

Venezia, 18.11.2022


Il Consigliere est.
Paola De Franceschi



Il Presidente
Carlo Citterio



DEPOSITATA IL 14/02/2023
L'ADDETTO UPP
Dott. Giacomo VANNELLO



Gia.Vi.